REGOLAMENTO (CEE) N. 2707/86 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 1986

recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85 (2), in particolare l'articolo 54, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3309/85 del Consiglio, del 18 novembre 1985 (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1626/86 (4), ha stabilito le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati; che occorre adottare le relative modalità di applicazione, in modo da precisare e da rendere concretamente attuabili i principi definiti dal suddetto regolamento;

considerando che, essendo l'indicazione del titolo alcolometrico effettivo dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati obbligatoria in tutta la Comunità, occorre stabilire norme particolareggiate atte a creare condizioni di concorrenza uniformi e a facilitare la scelta del consumatore; che è opportuno allineare tali norme alla direttiva 76/766/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di tavole alcolometriche (5);

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3309/85 lascia agli operatori la scelta tra l'indicazione obbligatoria del nome o della ragione sociale dell'elaboratore e quella del nome o della ragione sociale del venditore stabilito nella Comunità; che, ai fini di una migliore informazione del consumatore e dei servizi incaricati del controllo della commercializzazione dei vini spumanti, è opportuno disporre che tali indicazioni siano precedute da termini intesi a chiarire l'attività professionale del responsabile dell'etichettatura; che non sembra giustificato richiedere tali precisazioni allorché dalla ragione sociale indicata risulta evidente la qualità di elaboratore di vini spumanti o quando l'elaboratore ha fatto elaborare il vino spumante per proprio conto da un'altra impresa, a condizione che questa particolarità sia espressa con un termine esplicativo, quale « cuvée spéciale pour ..... » o « Hausmarke », associato all'indicazione del nome o della ragione sociale dell'elaboratore; che non sembra inoltre giustificato esigere l'indicazione di termini precisanti l'attività professionale del venditore allorché l'indicazione dell'elaboratore è associata ad un termine dal quale risulta evidente la sua attività professionale;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 3309/85, occorre redigere un elenco delle diciture specifiche che possono essere utilizzate come denominazione di vendita di un v.s.q.p.r.d;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 3309/85, per i vini spumanti di qualità del tipo aromatico e per i vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate del tipo aromatico, la dicitura relativa al tipo di prodotto può essere sostituita dall'indicazione del tenore di zucchero residuo determinato mediante analisi; che occorre prevedere una tolleranza che tenga conto delle inevitabili variazioni della composizione della partita in occasione dell'elaborazione dei suddetti vini spumanti; che tuttavia, per non indurre il consumatore in errore circa le caratteristiche del prodotto, tale tolleranza deve essere limitata;

considerando che, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera f) e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3309/85, è opportuno stabilire norme relative alle designazioni specifiche onde evitare rischi di confusione tra, da un lato, i vini spumanti e, dall'altro, i vini spumanti gassificati e le bevande spumanti ottenute dalla fermentazione alcolica di un frutto o di un'altra materia prima agricola; che occorre segnatamente prescrivere che la denominazione di vendita di tali bevande, diverse dai vini spumanti, risulti con particolare evidenza sull'etichetta;

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 3309/85, a un vino spumante di qualità può essere attribuito il nome di un'unità geografica; che occorre redigere un elenco limitato di tali unità geografiche;

considerando che talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3309/85 e del presente regolamento sono applicabili ai vini spumanti originari dei paesi terzi quando le condizioni per la loro elaborazione siano state ricono-

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.
(3) GU n. L 320 del 29. 11. 1985, pag. 9.
(4) GU n. L 144 del 29. 5. 1986, pag. 3.
(5) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 149.

sciute equivalenti a quelle di cui al titolo III del regolamento (CEE) n. 358/79 del Consiglio (1) ; che è opportuno redigere un elenco dei suddetti vini spumanti ;

considerando che, allo scopo di armonizzare sul piano comunitario l'impiego dei nomi delle varietà di viti e dei loro sinonimi per la designazione di tutte le categorie di vini e creare in tal modo condizioni di concorrenza uniformi, occorre applicare ai vini spumanti le norme vigenti in materia di designazione dei vini e dei mosti di uve ; che, ai fini di una più agevole applicazione di tali disposizioni, è opportuno disporre la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dei nomi delle varietà di viti e dei loro sinonimi che possono essere utilizzati per la designazione dei vini spumanti ;

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 3309/85, il riferimento al metodo di elaborazione detto « méthode champenoise » può figurare sull'etichetta di taluni vini spumanti soltanto durante un periodo transitorio che scade il 31 agosto 1994 ed esclusivamente in associazione con una dicitura equivalente relativa a tale metodo ; che è opportuno precisare quali diciture possono accompagnare e successivamente sostituire la dicitura « méthode champenoise » ;

considerando che occorre adottare misure transitorie intese a facilitare il passaggio dai regimi nazionali al regime comunitario in materia di designazione e presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati ;

considerando che il comitato di gestione per i vini non ha espresso alcun parere nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati.

Articolo 2

Il titolo alcolometrico volumico effettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3309/85 viene indicato in unità o mezze unità percentuali di volume.

Fatte salve le tolleranze previste dal metodo d'analisi di riferimento applicato a norma del regolamento (CEE) n. 1108/82 della Commissione (2), il titolo alcolometrico indicato non può essere né superiore né inferiore in misura maggiore di 0,8 vol al titolo determinato per mezzo dell'analisi.

La cifra corrispondente al titolo alcolometrico effettivo è seguita dal simbolo « % vol » e può essere preceduta dalle parole « titolo alcolometrico effettivo » o « alcole effettivo ».

Articolo 3

1. L'indicazione obbligatoria del nome o della ragione sociale dell'elaboratore o di un venditore stabilito nella Comunità, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 3309/85, si riferisce :

— all'elaboratore, quale definito all'articolo 5, paragrafo 4, primo comma, del suddetto regolamento, e

— al venditore, in quanto persona fisica o giuridica o associazione di tali persone non rientrante nella definizione di elaboratore, che detiene vini spumanti o vini spumanti gassificati a fini di vendita o che immette tali vini in circolazione.

2. L'indicazione del nome o della ragione sociale dell'elaboratore o di un venditore stabilito nella Comunità, anche quando, nel caso dell'elaboratore, sia effettuata in codice, è preceduta, secondo il caso :

— dai termini « elaboratore : » o « elaborato da »,

— dai termini « distributore : » o « distribuito da » o altro termine equivalente.

Le disposizioni del primo comma non si applicano nel caso :

a) delle indicazioni relative all'elaboratore :

— se dalla ragione sociale dell'elaboratore risulta chiaramente che l'elaborazione di vini spumanti è la sua attività professionale ;

— se si tratta di elaborazione per conto terzi, a condizione che accanto all'indicazione del nome o della ragione sociale dell'elaboratore figurino termini atti a spiegare questa particolarità ;

b) delle indicazioni relative al venditore, quando accanto ad esse figurano indicazioni relative all'elaboratore, eventualmente in codice.

3. L'indicazione del nome o della ragione sociale dell'importatore, di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3309/85, è preceduta dai termini « importatore : » o « importato da ».

Articolo 4

Le diciture specifiche tradizionali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 3309/85, che possono essere usate in quanto denominazione di vendita di un v.s.q.p.r.d, sono le seguenti :

a) per la Francia :

— « appellation d'origine contrôlée »,

— « appellation contrôlée ». Tuttavia, se sull'etichetta recante la dicitura « appellation contrôlée » figura il nome di un'azienda vinicola, di una varietà di vite o di una marca, fra il termine « appellation » e il termine « contrôlée » viene ripetuto il nome della

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 130.
(2) GU n. L 133 del 14. 5. 1982, pag. 1.

regione determinata; l'intera dicitura deve essere scritta in caratteri dello stesso tipo, della stessa dimensione e dello stesso colore,

— « appellation d'origine du vin délimité de qualité superieure »,

— « Champagne »;

b) per l'Italia:

« denominazione d'origine controllata » e « denominazione d'origine controllata e garantita »;

c) per la Grecia:

« Ονομασία προελεύσεως ελεγχομένη » (denominazione d'origine controllata) e « Ονομασία προελεύσεως ανωτέρας ποιότητας » (denominazione d'origine controllata di qualità superiore);

d) per la Spagna:

« denominación de origen » e « denominación de origen calificada »;

e) per il Lussemburgo:

« marque nationale du vin luxembourgeois »;

f) per il Portogallo:

« denominaçao de origem », « denominaçao de origem controlada » e « indicaçao de proveniência regulamentada ».

Articolo 5

Se, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 3309/85 è indicato il tenore di zucchero residuo determinato mediante l'analisi in grammi per litro, è ammessa una tolleranza di ± 5 g/l. Inoltre è ammesso che la menzione « doux », « mild », « dolce », « sweet », « sød », « γλυκύς », « dulce » e « doce » sia sostituita dall'indicazione che il tenore di zucchero residuo è superiore a 50 grammi per litro.

Articolo 6

1. La denominazione di vendita di « vino spumante gassificato » di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CEE) n 3309/85, è indicata su fondo bianco sull'etichetta; le diciture obbligatorie devono essere apposte in caratteri dello stesso tipo, di colore nero e, almeno per le lettere più piccole, dell'altezza di 5 mm.

Le denominazioni di vendita sotto elencate devono essere completate con la frase « ottenuto mediante aggiunta di anidridre carbonica »:

— « vino spumante gassificato »,
— « vin mousseux gazéifié »,
— « aerated sparkling wine »,
— « αεριούχων αφρωδών οίνων »,
— « vino espumoso gasificado »,
— « vinho espumoso gaseificado ».

La frase sopra riportata, che completa la denominazione di vendita di cui al secondo comma, deve essere apposta:

— sulla stessa riga su cui figura la denominazione di vendita o sulla riga immediatamente al di sotto,

— in caratteri alti almeno la metà di quelli della denominazione di vendita.

2. Qualora uno Stato membro ammetta, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3309/85, l'uso del termine « vino spumante » per la designazione di un bevanda della sottovoce 22.07 B I della tariffa doganale comune, ottenuta dalla fermentazione alcolica di un frutto o di altra materia prima agricola, le denominazioni di vendita recanti tale termine devono figurare nello stesso campo visivo delle altre indicazioni obbligatorie ed essere apposte su fondo bianco sull'etichetta, in caratteri dello stesso tipo, di colore nero e dell'altezza, almeno per le lettere più piccole di 5 mm.

Articolo 7

1. I nomi di unità geografiche diverse dalle regioni determinate e meno estese dei rispettivi Stati membri, che possono essere impiegati per completare la designazione di un vino spumante di qualità originario della Comunità ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino, del regolamento (CEE) n 3309/85, sono elencati nell'allegato I.

2. I vini spumanti originari di paesi terzi, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, terzo trattino, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino, paragrafo 3, primo comma, terzo trattino, paragrafo 4, primo comma, terzo trattino, paragrafo 5, primo comma, terzo trattino, paragrafo 6, primo comma, terzo trattino e paragrafo 7, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 3309/85 sono elencati nell'allegato II.

Articolo 8

1. All'atto della compilazione dell'elenco delle varietà di viti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3309/85, gli Stati membri possono prevedere soltanto l'utilizzazione dei nomi di varietà e dei loro sinonimi che figurano nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 997/81 della Commissione (1),

I nomi delle varietà « Pinot blanc », « Pinot noir », « Pinot gris », nonché i nomi equivalenti nelle altre lingue ufficiali della Comunità possono essere sostituiti dal sinonimo « Pinot ».

Soltanto i nomi di varietà che figurano all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1907/85 della Commissione (2) o i sinonimi di tali varietà di cui all'allegato IV del regolamento (CEE) n. 997/81 possono essere utilizzati per la designazione di un vino spumante elaborato nella Comunità impiegando vini originari di paesi terzi.

(1) GU n. L 106 del 16. 4. 1981, pag. 1.
(2) GU n. L 179 dell'11. 7. 1985, pag. 21.

2. Soltanto i nomi di varietà e i sinonimi che figurano nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 997/81 possono essere utilizzati per la designazione di un vino spumante importato di cui all'allegato II del presente regolamento.

3. Gli Stati membri comunicano al più presto alla Commissione gli elenchi delle varietà di viti compilati in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3309/85, nonché le loro eventuali modifiche. La Commissione provvede alla pubblicazione di tali elenchi nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 9

Le diciture equivalenti al termine « méthode champenoise » che possono essere usate in associazione con questo termine a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 3309/85 sono :

a) la dicitura « fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale » o « metodo tradizionale », oppure

b) durante un periodo transitorio che scade il 31 agosto 1988, un'altra dicitura che descriva il metodo di elaborazione detto « méthode champenoise », oppure

c) per quanto riguarda i prodotti elaborati in un paese terzo, le diciture comunicate alla Commissione e da essa riconosciute.

Anteriormente al 31 agosto 1988, la Commissione stabilirà uno o più termini per l'insieme della Comunità, che verrà associato e più tardi sostituito alla dicitura « méthode champenoise ».

Articolo 10

1. I prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3309/85 designati e presentati conformemente alle norme vigenti degli Stati membri, elaborati prima del 31 agosto 1986 e la cui designazione e presentazione non siano conformi alle disposizioni del regolamento sopra citato e del presente regolamento, possono essere detenuti a fini di vendita, immessi in circolazione ed esportati sino a esaurimento delle scorte.

Lo stesso dicasi per i prodotti provenienti da partite costituite prima del 31 agosto 1986 e il cui processo di elaborazione si sia concluso dopo questa data, quando la loro designazione e presentazione non rispondano alle suddette disposizioni, ma siano conformi alle norme vigenti sino a tale data nello Stato membro in cui è avvenuta l'elaborazione.

2. I vini spumanti ed i vini spumanti gassificati elaborati in Portogallo prima del 31 dicembre 1990 possono essere detenuti a fini di vendita, immessi in circolazione nel territorio portoghese ed esportati sino a esaurimento delle scorte, sempreché la loro designazione e presentazione, pur non essendo conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3309/85 e del presente regolamento, rispondano alle norme portoghesi in vigore sino a tale data.

3. Le etichette o altri accessori per l'etichettatura stampati o fabbricati prima del 31 agosto 1986, che contengano indicazioni non conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3309/85 e del presente regolamento, possono essere utilizzati fino al 31 agosto 1987 al più tardi.

I prodotti recanti tali etichette possono essere detenuti a fini di vendita, immessi in circolazione ed esportati sino a esaurimento delle scorte.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

ALLEGATO I

Elenco di cui all'articolo 7, paragrafo 1, dei nomi di unità geografiche che possono essere usati per designare vini spumanti di qualità originari della CEE

1. *Per la Repubblica federale di Germania:*

   Rhein-Mosel

   a) Rhein
   b) Mosel
   c) Saar

2. *Per la Spagna:*

   a) Almendralejo
   b) Calatayud
   c) Jarque de Moncayo

ALLEGATO II

Elenco di cui all'articolo 7, paragrafo 2, dei vini spumanti originari di paesi terzi

1. Vini spumanti originari dell'Austria, la cui designazione sull'etichettatura contiene l'indicazione « Qualitätsschaumwein » in conformità delle norme austriache.

2. Vini spumanti originari della Bulgaria, la cui designazione sull'etichettatura contiene l'indicazione « Висококачествено вино с географски произход » (vino di qualità pregiata a denominazione di origine geografica) in conformità delle norme bulgare.

3. Vini spumanti originari dell'Ungheria, quando l'organismo ufficiale competente ha indicato nel documento V I 1 che il vino spumante in questione è conforme alle disposizioni ungheresi per quanto concerne le materie di base utilizzabili per ottenerlo e le condizioni qualitative.

4. Vini spumanti originari dell'Africa del Sud, quando l'organismo ufficiale competente ha indicato nel documento V I 1 che il vino spumante in questione è ottenuto dalle materie di base che possono essere designate, in conformità con le disposizioni sudafricane, con le indicazioni « cultivar wine », « wine of origin », « vintage wine », o « superior wine ».

5. Vini spumanti originari degli Stati Uniti d'America, quando l'organismo ufficiale competente o un produttore riconosciuto dall'organismo ufficiale competente ha indicato nel documento V I 1 che il vino spumante in questione è ottenuto da materie di base che possono essere designate, in conformità con le disposizioni americane, con l'indicazione di una « appellation of origin », dello stesso nome di una varietà, escluse le varietà della specie Vitis labrusca o di un « vintage year ».
